

Edizione di venerdì 29 gennaio 2016

EDITORIALI

[Indietro tutta sulla dichiarazione precompilata?](#)

di Sergio Pellegrino

IMPOSTE SUL REDDITO

[Forfettario start-up anche per minimi e ordinari](#)

di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

[I chiarimenti sulle agevolazioni per gli acquisti di abitazioni](#)

di Sergio Pellegrino

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Superammortamenti: esclusione ai fini Irap](#)

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE INDIRETTE

[Cedolare secca e riduzione del canone di locazione: alcuni chiarimenti di Telefisco](#)

di Leonardo Pietrobon

BACHECA

[La comunicazione come strumento che abbatte le resistenze](#)

di Laura Maestri

EDITORIALI

Indietro tutta sulla dichiarazione precompilata?

di Sergio Pellegrino

Credo che l'indicazione più interessante data dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco sia quella relativa alla "gestione" delle **spese per recupero edilizio e riqualificazione energetica** nell'ambito della **dichiarazione precompilata**.

Partendo dalla considerazione che per beneficiare delle detrazioni previste per queste tipologie di spese sono previste **particolari condizioni soggettive ed oggettive**, e queste non emergono dalle informazioni trasmesse dalle banche – che si limitano naturalmente a comunicare gli importi dei bonifici effettuati dai contribuenti -, l'Agenzia afferma che i **dati in questione non confluiranno nella dichiarazione precompilata**, ma saranno riportati **solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione**.

In questo modo il **contribuente potrà verificarli** e, appurata l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, **riportarli nella dichiarazione dei redditi per beneficiare della detrazione**.

Ma a questo punto, almeno a me, **sfugge l'utilità della dichiarazione precompilata**.

L'avevo interpretata come una **semplificazione** che avrebbe fatto sì che i contribuenti potessero **adempiere all'obbligo dichiarativo in modo sostanzialmente "automatico"**, emancipandosi dai commercialisti ed evitando il sostenimento di costi per "pagare le imposte", ma così evidentemente non sarà.

Se in relazione a spese "importanti" come quelle in oggetto ciò che arriva ai contribuenti dall'Agenzia è l'**indicazione in un foglio informativo dell'ammontare speso**, che ovviamente è un dato già conosciuto dal contribuente, mi sembra che l"**operazione precompilata**" **abbia davvero poco senso**.

Anche perché la problematica evidenziata non è **né contingente, né limitata alla tipologia di spese** che consentono di fruire della detrazione.

Non è contingente perché non è legata al periodo "sperimentale" della precompilata, **ma è questione che si riproporrà anche "a regime"**, a meno che il legislatore non elimini tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi che condizionano l'agevolazione: cosa ovviamente improponibile a livello pratico.

Non è limitata alle spese per recupero edilizio e riqualificazione energetica perché tutte le detrazioni richiedono la verifica del **rispetto di determinate condizioni che necessitano di una**

valutazione per validare la fruizione del beneficio: per fare un esempio – ma ne potremmo fare altri mille – la detrazione per i dispositivi medici necessita, non solo dell'indicazione nello scontrino fiscale o nella fattura della descrizione del dispositivo e del soggetto che ha sostenuto la spesa, ma anche della conservazione della documentazione relativa alla "marcatura Ce". E questa non sarà mai verificabile dai dati comunicati all'Agenzia (esattamente come avviene per le spese per recupero edilizio e riqualificazione energetica).

Di questo **problema strutturale** l'Agenzia ha evidentemente assunto (tardiva) consapevolezza perché in altre due risposte – la prima relativa all'accettazione di un 730 precompilato con una detrazione errata, la seconda con la mancanza di un reddito imponibile – afferma che **il contribuente è tenuto a verificare i dati "proposti" dalla dichiarazione precompilata, apportando le necessarie modifiche o integrazioni nel caso in cui riscontri dati non corretti o incompleti.**

Se l'Agenzia con la dichiarazione precompilata **si limita a "proporre" dati**, che devono essere validati dai contribuenti, il beneficio che questa è destinata a portare è davvero minimo (se esiste), e non si può pensare che **l'apposizione del visto di conformità abbia portata salvifica**.

"Negli altri paesi, fortunatamente per loro, il 740 non ce l'hanno. Ma fra poco non ce l'avremo più nemmeno noi, perché dal prossimo anno elimineremo un certo modello di dichiarazione dei redditi. Al suo posto ci sarà un nuovo modello per semplificare la vita fiscale dei contribuenti" – aveva dichiarato un entusiasta Renzi nel 2014. Credo che oggi anche il **suo entusiasmo sia scemato** e abbia compreso che si è avventurato, esponendosi personalmente, in una *via crucis*: la semplificazione del nostro sistema fiscale sembra davvero una *mission impossible*.

Da ultimo, segnalo che chi fra noi è "angosciato" dalla **trasmissione delle spese sanitarie**, in scadenza il **prossimo 9 febbraio**, può "rasserenarsi": l'Agenzia ha indicato che quest'anno **non ci saranno sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.**

Non sapendo cosa l'Agenzia considererà "lieve tardività", verrebbe quasi da dire che, nei casi dubbi, il comportamento più "autoconservativo" sia quello di **non trasmettere i dati, perché così non vi può essere indebita fruizione di detrazioni o deduzioni e conseguentemente sanzioni** ... ma scacciamo subito questo pensiero.

IMPOSTE SUL REDDITO

Forfettario start-up anche per minimi e ordinari

di Alessandro Bonuzzi

I contribuenti che nel 2015 hanno scelto di applicare il **regime di vantaggio** o che hanno optato per il regime **ordinario** possono, dal 1° gennaio 2016, accedere al “nuovo” **regime forfettario**, adottando, in presenza dei presupposti necessari, la “**formula start up**” con l’**imposta sostitutiva del 5%** per gli anni che residuano al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Questa la principale indicazione data dall’Agenzia delle Entrate sulle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 al regime *forfettario*, di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, che a partire dal 1° gennaio 2016 rappresenta l’**unico regime applicabile per i “piccoli” contribuenti**.

Fino allo scorso anno, infatti, era ancora possibile aderire al *regime di vantaggio*, per effetto della proroga prevista dal comma 12-*undecies* dell’articolo 10 della L. 11/2015.

I soggetti che hanno adottato tale regime possono comunque continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio (ovvero fino al trentacinquesimo anno di età). **E ciò, ha precisato l’Agenzia, vale anche per coloro che sono minimi dal 2015.**

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato il regime forfettario al fine di renderlo **più appetibile dal 2016**.

Le novità riguardano l’ampliamento delle soglie relative ai ricavi o compensi, la modifica delle cause di preclusione al regime, le regole di versamento dei contributi Inps e le agevolazioni per gli imprenditori e i professionisti che intraprendono una **nuova attività**.

Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, per favorire chi è in fase di *start up*, è prevista l’applicazione dell’**imposta sostitutiva nella misura del 5%**, in luogo di quella “ordinaria” del 15%, per il primo quinquennio di attività.

La versione originaria del regime, invece, agevolava chi iniziava una nuova attività con l’abbattimento di un terzo del reddito per i primi 3 anni.

Di seguito si riportano le condizioni da verificare per considerare l’attività “nuova”:

1. non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

2. l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. nel caso di prosecuzione di un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore alla soglia da rispettare per applicare il regime forfettario.

Per espressa disposizione normativa, l'aliquota scontata può essere fruita anche da coloro che, nel 2015, hanno intrapreso l'attività avvalendosi del regime forfettario con applicazione della riduzione di 1/3 dell'imponibile. Questi contribuenti:

- per il 2015, beneficiano della riduzione di 1/3 dell'imponibile;
- per il 2016, 2017, 2018 e 2019, beneficiano dell'imposta sostitutiva ridotta al 5%.

Fino a ieri restava da chiarire se **gli imprenditori e i professionisti, che nel 2015** hanno scelto di avvalersi del regime dei minimi, possono adottare nel 2016 il nuovo regime forfettario scegliendo, qualora ne siano rispettati i requisiti, di applicare la formula *start up*.

Ebbene, sul punto, l'Agenzia ha precisato che questi soggetti dal 1° gennaio 2016:

- possono **accedere al regime forfettario** e,
- nel caso in cui ne sussistano i presupposti, **possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% fino al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività.**

AGEVOLAZIONI

I chiarimenti sulle agevolazioni per gli acquisti di abitazioni

di Sergio Pellegrino

L'Agenzia in occasione di Telefisco si è soffermata anche sulle **agevolazioni** introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in relazione agli **acquisti di abitazioni**.

Il comma 56 della legge 208/2015 ha introdotto una **detrazione del 50% dell'IVA corrisposta per acquisto di abitazioni dall'impresa costruttrice**.

Si deve trattare di unità immobiliari a **destinazione residenziale**, di **classe energetica A o B**, e la detrazione può essere fruita dall'acquirente in **dieci quote costanti** (nella dichiarazione relativa all'anno di sostenimento delle spese e nei nove periodi d'imposta successivi).

Secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia, l'agevolazione spetterebbe esclusivamente per l'acquisto di **immobili nuovi ceduti dalle imprese costruttrici**: conseguentemente rimarrebbero invece **esclusi** gli immobili acquistati da imprese che vi hanno eseguito **lavori di recupero edilizio**.

L'acquisto deve essere effettuato **entro il 31 dicembre 2016** (e, naturalmente, a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge): il **pagamento dell'IVA deve avvenire nel periodo di imposta 2016** (applicando un rigido criterio di cassa).

Nel caso in cui nel **2015**, per l'acquisto di un'abitazione perfezionatosi nel 2016, sia stato corrisposto un **acconto**, con il versamento della relativa IVA, **questa non potrà dunque confluire nel computo della detrazione**.

Allo stesso modo **non** dovrà essere considerato un **acconto versato nel 2016 per un acquisto effettuato nel 2017**: in questo caso non essendo stato rispettato il requisito temporale del perfezionamento della compravendita da effettuarsi **entro il 31 dicembre 2016**.

Altro chiarimento riguarda l'**agevolazione prima casa**.

La Legge di Stabilità ha previsto la possibilità di beneficiarne anche per il contribuente che **già possiede un immobile che ha fruito dell'agevolazione**, a condizione però che venga **alienata la casa preposseduta entro il termine di un anno**.

L'Agenzia ha avuto modo di precisare che anche in questo caso spetta il **credito d'imposta previsto dall'articolo 7 della legge 448/1998**, che la norma prevede venga riconosciuto ai contribuenti che acquisiscono, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquisito con le

agevolazioni, un'altra abitazione (naturalmente a condizione che sussistano anche per questa i requisiti prima casa).

Il **credito d'imposta può essere fruito** quindi anche quando il contribuente acquista, come consentito ora per effetto dell'intervento realizzato dalla Legge di Stabilità, la **nuova abitazione prima della vendita** dell'immobile già posseduto (nel limite dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposte in relazione alla sua acquisizione).

Nel caso in cui, entro il termine di un anno dall'acquisto, **l'immobile preposseduto non venga però ceduto**, vi sarà la **decadenza dall'agevolazione** e il contribuente dovrà corrispondere la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni (in misura pari al 30%, trattandosi di omesso versamento, che potrà essere oggetto di ravvedimento operoso).

Sul punto l'Agenzia non si è pronunciata, ma c'è da ritenere che, per analogia, mantengano validità le indicazioni date dalla **risoluzione n. 112/E del 2012**.

Anziché attendere l'azione dell'Ufficio, il contribuente potrebbe attivarsi, prima dello spirare del termine dell'anno, **chiedendo la riliquidazione dell'imposta**: così facendo, verserebbe l'importo differenziale, maggiorato degli interessi, ma senza applicazione di sanzioni.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Superammortamenti: esclusione ai fini Irap

di Alessandro Bonuzzi

L'Agenzia delle entrate, in occasione del Forum di Telefisco di ieri, ha fornito numerose indicazioni anche sulla nuova disciplina dei **superammortamenti** introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.

Come noto, trattasi di una misura che ha lo scopo di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso la maggiorazione del relativo costo di acquisto del 40% ai soli fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili.

Sin da subito si è insinuato il dubbio circa l'ambito operativo del beneficio, ovverosia se questo poteva riguardare, oltre che le imposte sul reddito, anche l'imposta regionale sulle attività produttive.

L'Agenzia ha chiarito che, posto il riferimento della norma alle sole imposte sui redditi, **l'agevolazione rileva esclusivamente ai fini Ires e Irpef**.

Diversamente, **la maggiorazione dell'ammortamento non produce – in ogni caso – effetti per quanto riguarda l'Irap**; ciò vale anche per i soggetti Irpef che calcolano la base imponibile secondo le regole previste per il reddito d'impresa.

Condizione per fruire del beneficio è che l'investimento sia realizzato in una ben definita finestra temporale. In particolare, il bonus compete per i beni acquisiti nell'intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Per i beni acquisiti in proprietà, a norma dell'articolo 109 comma 2 lettera a) Tuir, si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione del bene. Pertanto, per fruire dell'agevolazione è necessario che i beni siano consegnati o spediti entro il 31 dicembre 2016. Tuttavia, atteso che il bonus è legato all'ammortamento, ulteriore requisito è rappresentato dall'entrata in funzione del bene, senza la quale il processo di deducibilità del costo non può iniziare.

In pratica, **la consegna del bene mobile rileva per verificare se l'investimento è agevolabile; l'entrata in funzione rileva ai fini della decorrenza del beneficio**. L'Agenzia ha condiviso tale ragionamento. Pertanto, se il bene viene consegnato entro il 31 dicembre 2016 ma entra in funzione solo nel 2017, l'investimento è agevolabile ma la quota incrementale dell'ammortamento sarà fruibile solo dal 2017.

È stato altresì affrontato il legame tra l'ammortamento civilistico e il beneficio fiscale. Appariva evidente che il bonus si traduce in una variazione in diminuzione in Unico, tuttavia, non era chiaro il comportamento da adottare quando l'ammortamento imputato in bilancio è inferiore rispetto all'importo calcolato applicando al costo del bene l'aliquota fiscale di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

In particolare, in questo caso, il dubbio era se, ai fini del calcolo dell'agevolazione, il 40% deve essere applicato all'importo dell'ammortamento civilistico oppure a quello che sarebbe stato l'importo dell'ammortamento secondo le aliquote fiscali.

A riguardo, l'Ufficio ha precisato che
rileva comunque l'importo dell'ammortamento fiscale in quanto la maggiorazione non è in alcun modo correlata con valutazioni di bilancio.

Interessanti conclusioni sono state formulate anche per quanto riguarda i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro.

La possibilità di dedurre integralmente il costo nell'esercizio in cui il bene è acquistato non viene meno anche se, per effetto della maggiorazione del 40%, l'importo unitario supera la soglia stabilita dall'articolo 102, comma 5, Tuir. Quindi, il limite, una volta applicato il 40%, si alza a 722,40 euro (=516*1,40).

Ancora, con riferimento alla disciplina delle società di comodo, è stato chiarito che:

- da una parte, la maggiorazione del 40% del costo non rileva ai fini del calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il **test di operatività** delle società non operative;
- dall'altra, la quota incrementale riduce il reddito minimo presunto da considerare.

Da ultimo, si evidenza la conferma
dell'esclusione dal beneficio per i contribuenti forfettari, poiché per questi soggetti l'ammontare dei costi non rileva per il calcolo del reddito imponibile, e
della possibilità, invece, di fruire dell'agevolazione per coloro che adottano il regime dei minimi.

Per approfondire le novità della Legge di Stabilità 2016 vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

IMPOSTE INDIRETTE

Cedolare secca e riduzione del canone di locazione: alcuni chiarimenti di Telefisco

di Leonardo Pietrobon

L'applicazione del regime della cedolare secca è applicabile solo ed esclusivamente per le locazioni effettuate da persone fisiche a favore di altre persone fisiche, nonché la riduzione del canone di locazione è sempre esente da imposta di registro.

Questi sono due chiarimenti, o meglio conferme, che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso dell'appuntamento di Telefisco 2016.

Con riferimento al regime della **cedolare secca**, di cui all'articolo 3 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l'Agenzia **conferma quanto già indicato con la C.M. 26/E/2011**, secondo cui per l'applicazione della "cedolare secca" **occorre porre rilievo anche all'attività del conduttore**, restando **esclusi** dal regime i **contratti conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative** dei propri collaboratori o dipendenti.

A parere dell'Agenzia, quindi, la **finalità della locazione è irrilevante**, invece, risulta essere **condizione indispensabile la natura sia del locatore e sia del conduttore** che, come indicato nel citato documento di prassi e (ri)confermato nel corso di Telefisco, **devono essere due persone fisiche che rispettivamente detengono e utilizzano l'immobile abitativo per finalità abitative**. In altri termini, oltre al locatore, quale persona fisica (**non imprenditore, professionista o artista**) titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, deve assumere tale "condizione" anche il conduttore.

La conferma di quanto già affermato con la **C.M. 26/E/2011** si è **ritenuta opportuna per effetto delle modifiche introdotte** al regime in commento **con l'articolo 9, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47**, con il quale è stato **esteso l'ambito applicativo della "cedolare secca"** ai contratti di locazione stipulati nei confronti di **cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro** purché sublocate, tra l'altro, **a studenti universitari**. A tal proposito, l'Agenzia afferma che in tali **ipotesi l'estensione della cedolare secca è da ritenersi tassativamente circoscritta a tali soggetti e non in modo generalizzato** come, magari, poteva lasciar intendere un'eventuale interpretazione estensiva della citata norma.

In relazione alla **riduzione dei canoni di locazione**, l'Agenzia **riprende quanto stabilito con l'articolo 19, comma 1, del Dl. 12 settembre 2014, n. 133**, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Sblocca Italia), secondo cui **l'eventuale accordo sottoscritto tra le**

parti del contratto di locazione risulta essere esente da imposta di registro e di bollo. Tale regime di esenzione trova applicazione:

- **sia nella circostanza che l'accordo di riduzione si riferisca all'intera durata del contratto**, ossia senza eventuale ripristino del canone stabilito originariamente;
- **e sia nel caso in cui la riduzione del canone sia temporanea.**

Il chiarimento di sicuro interesse riguarda tale ultima circostanza, in quanto, non era mai stata affrontata dall'Agenzia, nemmeno in occasione **della R.M. n. 60/E/2010**, con la quale aveva stabilito richiamando quanto deciso dalla **Corte di Cassazione con la sentenza 9 aprile 2003, n. 5576** che “le sole **variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione** di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione...”, con la conseguente **esclusione dall'obbligo di registrazione entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo**, ex art. 17 D.P.R. n. 131/1986.

Il regime di esenzione da imposta di registro e di bollo, invece, conclude l'Agenzia, **non si applica nel caso in cui successivamente alla riduzione del canone per l'intera durata residua del contratto**, venga **stabilito, mediante nuovo accordo, di riportare in canone al valore inizialmente accordato**. A titolo esemplificativo, nel caso in cui venga sottoscritto un contratto di locazione decorrente dalla data del 14.1.2014, con un canone annuo di € 12.000 e successivamente venga:

- **ipotesi a):** in data 14.1.2016, sottoscritto **un accordo che prevede la riduzione** del canone ad € 7.000 per i successivi 12 mesi (14.1.2016 – 13.1.2017) **e il ripristino del canone iniziale** ad € 12.000 dal 14.1.2017 fino a naturale scadenza, **l'accordo stipulato dalle parti è esente da imposta di registro e di bollo**, nonostante lo stesso preveda una iniziale riduzione e un successivo “ripristino” del canone;
- **ipotesi b):** in data 14.1.2016, sottoscritto **un accordo che prevede la riduzione** del canone ad € 7.000 **sino a naturale scadenza** e in data 14.1.2017 venga **stipulato un nuovo accordo per il ripristino del canone iniziale, determina l'esenzione per il primo accordo**, ossia quello relativo alla riduzione, ma **il pagamento dell'imposta di registro e di bollo per il secondo**, ossia quello di aumento del canone, con conseguente obbligo di registrazione dello stesso.

BACHECA

La comunicazione come strumento che abbatte le resistenze

di **Laura Maestri**

Fino a ieri abbiamo proposto tutto lo scibile (e forse qualcosa in più) rispetto ai contenuti di aggiornamento e di approfondimento nell'area fiscale, contabile e giuslavoristica.

Da oggi l'offerta dell'informazione – e della formazione – è arricchita da un ulteriore tassello, forse un po' meno formale ma determinante nella gestione dei rapporti professionali: [la comunicazione interpersonale](#).

Vi è mai capitato di ripensare ad un incontro il cui esito non vi ha soddisfatto, e riesaminando ciò che avete detto, vi siete resi conto che gestendo diversamente la conversazione con l'interlocutore, avreste raggiunto il vostro obiettivo?

Comunicare efficacemente non significa sfoderare un eloquio forbito, tenere testa alle critiche con inflessibilità o guadagnarsi l'ultima parola.

Generalmente questi comportamenti assicurano il risultato di imporre la propria opinione, ma non sono funzionali a creare un'un'atmosfera di **rispetto** e di **fiducia** reciproche.

La comunicazione efficace è lo strumento grazie al quale si ottiene ascolto, appoggio, collaborazione. È la migliore strategia per ridurre le resistenze, neutralizzare rabbia e ostilità e raggiungere con maggiori probabilità un **accordo**.

Come funziona? Si parte da un presupposto inossidabile: l'efficacia della comunicazione sta nel **risponso** che se ne ottiene e **non** nelle intenzioni. Accade che ciò che intendiamo trasferire non sia esattamente quello che comprende l'interlocutore, perché quest'ultimo interpreta il nostro messaggio a suo modo, filtrato attraverso il suo modo di percepire (e di intendere) la realtà. Quindi è probabile che ciò che diciamo arrivi all'altro in modo alterato, con conseguenti interpretazioni erronee che facilmente sfociano in fraintendimenti, resistenze e incomprensioni.

Cosa fare? La **programmazione neurolinguistica**, la neuro-scienza che studia l'influenza del linguaggio sul comportamento umano, offre un sistema di tecniche di comunicazione e di strumenti linguistici applicabili in qualsiasi situazione, con l'obiettivo di migliorare la propria capacità di interagire con gli altri.

Una buona strategia linguistica non solo aiuta ad instaurare rapporti positivi, ma scardina le vecchie dinamiche improduttive, sia proprie che di chi vi sta di fronte, a vantaggio di risorse

comunicative più funzionali ed utili al dialogo.

Albert Einstein, saggio e creativo, disse: *“il vero folle è colui che si aspetta un risultato diverso, facendo sempre la stessa cosa”*.

Imparando un modo diverso di comunicare, possiamo fare la differenza. Per noi e per gli altri.